



Ministero delle politiche agricole

alimentar, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Regione Emilia Romagna
Servizio Agricoltura Sostenibile
agrisost@postacert.regione.emilia-romgna.it

Oggetto: periodo di conversione in caso di riconoscimento retroattivo – art. 36.2, reg. (CE) n. 889/08.

Si fa riferimento alla nota pervenuta via PEC, acquisita in data 5 giugno 2019, con la quale codesto Servizio chiede se sia permessa la certificazione biologica di un prodotto proveniente da una coltura erbacea seminata precedentemente alla data di fine conversione riconosciuta ai sensi dell'art. 36.2, Reg. (CE) n. 889/08.

A tal proposito si fa innanzitutto presente che nel caso sopra descritto il periodo di conversione di un'azienda non può concludersi prima della data in cui l'operatore abbia notificato la propria attività alle autorità competenti ed abbia assoggettato la propria azienda al sistema di controllo.

La suddetta condizione si evince da quanto previsto rispettivamente dall'articolo 17.1 lettere a) ed e), Reg. (CE) n. 834/07: “a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo.....”; “e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato si può tener conto di un periodo immediatamente precedente la data di inizio del periodo di conversione purché si verifichino alcune condizioni.”

Per quanto detto, nel momento in cui l'azienda viene assoggettata al sistema di controllo, potrebbe trovarsi nella condizione di:

- aver già completato il periodo di conversione;
- dover osservare un periodo di conversione più breve rispetto a quello previsto dal par. 1, art. 36, Reg. (CE) n. 889/08.

Nel primo caso le produzioni erbacee ottenute potranno essere certificate “biologiche” se la semina è avvenuta dopo l'ingresso dell'operatore nel sistema di controllo.

Nel secondo caso potranno essere certificate “in conversione” se la semina è avvenuta dopo l'ingresso dell'operatore nel sistema di controllo ed il raccolto è avvenuto dopo un periodo di conversione di almeno 12 mesi, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (CE) 889/08.

Le colture erbacee seminate o raccolte prima dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, sebbene tali periodi siano considerati come facenti parte del periodo di conversione, non possono essere certificate né come biologiche né come in conversione all'agricoltura biologica.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

